

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1580-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del
30 giugno 1982 — dell'articolo 2

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 1580

*« Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi,
pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali
del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del
tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato »*

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

*approvato dall'Assemblea, con modificazioni e con un nuovo titolo,
nella seduta del 1° luglio 1982*

Modifiche all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito, dopo il quinto, il seguente comma:

« Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti ».